

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TURISMO EQUESTRE FITETREC – ANTE
Avvocato Giovanni Bartoletti

Relativamente al procedimento n. 4/2019

a carico di

Luca Innocenzi

(tessera federale FAOTPL)

Premesso che

- In data **12.9.2019** lo scrivente riceveva una email da parte della Segreteria Nazionale Fitetrec-Ante contenente la relazione di gara del palio Valfabbrica tenutosi in data **8.9.2019**, il libretto tecnico federale del cavaliere Luca Innocenzi ed una foto che lo ritraeva con il dito medio alzato. Il Presidente della giuria Sergio Camaleonti, firmatario della relazione suddetta evidenziava quanto segue: *“alla fine dello scontro finale agonistico “Palio di Valfabbrica” tra il cavaliere Gubbini Massimo e Innocenzi Luca, dopo che il giudice di campo attribuiva la vittoria al cavaliere Innocenzi Luca, lo stesso assumeva un atteggiamento estremamente offensivo nei confronti del pubblico e degli addetti della manifestazione in maniera provocatoria e istigatrice a tal punto che sia gli organizzatori che le forze dell’ordine (carabinieri) presenti richiamavano il cavaliere Innocenzi Luca. Nonostante i ripetuti richiami il cavaliere Innocenzi Luca continuava imperterrita, da tale comportamento è conseguito un attacco fisico da parte di Lorenzo Innocenzi, fratello di Luca, nei confronti del presidente dell’ente Palio di Valfabbrica, Claudio Mancini e di altri membri [...]”*.
- Nella medesima missiva elettronica vi era altro messaggio indirizzato al Procuratore Federale con il quale la Segreteria Nazionale faceva presente a quest’ultimo che il Consigliere Nazionale Ernesto Fontetrosciani aveva inoltrato la relazione e la denuncia dei comportamenti illeciti e di conseguenza richiedeva un intervento d’urgenza del Procuratore al fine di evitare che il cavaliere in questione potesse prendere parte alle gare in programma a partire dal successivo fine settimana.
- Sempre in data **12 settembre 2019** il Procuratore tempestivamente richiedeva al Tribunale Federale la misura cautelare della sospensione da ogni attività sportiva pubblica sino al termine delle indagini preliminari a carico del cavaliere Luca Innocenzi. Tale richiesta veniva corredata da ulteriori documenti *medio tempore* reperiti dal Procuratore e nello specifico:
 - 1) Verbale carabinieri;
 - 2) Video dell’illecito;
- 3) Elenco partecipanti Quintana di Foligno¹.

¹ Solo successivamente, in data **18/09/2019** lo scrivente riceveva la ulteriore documentazione relativa al procedimento che ci occupa, ovvero, una email da parte della Segreteria della

- In data **13.9.2019**, con ampia ed esaustiva motivazione, il Tribunale Federale rigettava la richiesta di applicazione della misura cautelare, limitandosi a formalizzare un richiamo nei confronti del cavaliere Innocenzi ad osservare le norme di comportamento di correttezza e lealtà sportiva di cui alle norme del codice di comportamento sportivo Coni (in particolare degli artt. 1,2,5, 7 e 11) dello Statuto Fitetrec-Ante (in particolare art. 1 O e ss) e del Regolamento Giustizia Sportiva Fitetrec-Ante

considerato che

- La competenza e l'opportunità a pronunciarsi sui fatti di cui il cavaliere Innocenzi si è reso autore richiede necessariamente alcune specificazioni. Invero la condotta in questione deve qualificarsi quale **fatto rilevante per l'ordinamento sportivo**. Orbene, ciò richiede una lettura congiunta delle norme di cui agli articoli 14, 27 e 38 del Regolamento di Giustizia in materia di competenze attribuite, rispettivamente, agli Organi di Giustizia in generale, al Giudice Sportivo Nazionale e al Tribunale Federale.

In particolare, l'articolo 14 comma 3 del Regolamento di Giustizia attribuisce agli organi di giustizia sportiva la competenza a risolvere questioni aventi ad oggetto:

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

b) **i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.**

Specificatamente alla competenza del Giudice Sportivo Nazionale, invece, l'articolo 27 stabilisce che questi "pronuncia in prima istanza, **senza udienza e con immediatezza** su tutte le questioni connesse **allo svolgimento delle gare** e in particolare su quelle relative a:

a) La regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;

b) La regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione delle gare;

c) La regolarità dello status e della posizione degli atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;

d) I comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;

e) Ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

Infine, relativamente al Tribunale Federale, l'articolo 38 del citato Regolamento attribuisce allo stesso la competenza a giudicare in primo grado **su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale.**

Ciò posto, dalla lettura congiunta delle norme citate appare esservi una potenziale sovrapposizione della competenza riconosciuta al Giudice Sportivo Nazionale e al Tribunale Federale, relativamente ai comportamenti enunciati alla **lettera d) ed e) dall'art.27** in cui rientra il caso di specie. A ben vedere, infatti, le disposizioni sopra citate riguardano comportamenti di rilievo disciplinare che normalmente sarebbero di competenza del Tribunale Federale. Il suddetto problema interpretativo, invece, non si pone in relazione ai primi tre criteri enunciati dalla norma poiché attinenti a questioni squisitamente tecniche e strettamente collegate allo svolgimento delle gare.

Al fine di risolvere tale contrasto occorre necessariamente operare un'interpretazione logico-sistematica delle norme, in base alla quale appare corretto ritenere che **il Giudice Sportivo Nazionale, in relazione a comportamenti disciplinari rilevanti accaduti durante la gara, possa applicare le stesse sanzioni che applicherebbe il Tribunale federale, purché ciò avvenga nell'immediatezza del fatto**. Qualora, invece, l'illecito disciplinare non venga contestato o deciso immediatamente questo risulterebbe rientrare tra le competenze del Tribunale Federale. Ciò trova fondamento nella determinante ragione di garantire il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa. Invero è da tenere a mente che il processo sportivo trova il proprio fondamento nel principio cardine del giusto processo² e pertanto, nei suoi corollari, tra cui il fondamentale principio del contraddittorio delle parti. In altri termini, può sostenersi che il Giudice Nazionale possa procedere ad applicare le medesime sanzioni del Tribunale solo e soltanto laddove sussista l'esigenza di garantire e tutelare **urgentemente** e quindi **immediatamente** una determinata situazione avvenuta durante o in occasione di una gara. Ciò significa che una compromissione del diritto di difesa e del contraddittorio risulta "lecita" soltanto qualora vi sia la sopra enunciata esigenza.

Nel caso di specie tuttavia l'urgenza di prevenire ulteriori comportamenti illeciti da parte del cavaliere che ha posto in essere le presunte azioni antisportive è stata tempestivamente garantita dalla richiesta cautelare del Procuratore Federale e dalla rispettiva decisione del Tribunale; la richiesta e la decisione in questione peraltro è stata suffragata da una più completa ed esaustiva documentazione (relazione del segnalazione e atto di denuncia del consigliere Fontetrosciani, verbale dei CC e video dei fatti contestati) rispetto a quella a disposizione dello scrivente.

Quindi, secondo questo giudicante, la richiesta formale da parte del Procuratore di applicazione di una misura cautelare al Tribunale Federale a decidere sugli eventuali provvedimenti da applicare all'incolpato, automaticamente sottrae il Giudice Sportivo Nazionale dall'onere di decidere *inaudita altera parte*.

² Cfr. Art. 13 co. 3 "Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale"

Di conseguenza la competenza sul prosieguo del procedimento deve essere- ad avviso di chi scrive - incardinata sull'organo collegiale.

Ragionando diversamente si creerebbe un *vulnus* nell'ordinamento sportivo derivante dal fatto che per il medesimo illecito potrebbero contestualmente aversi due provvedimenti in antitesi tra loro, l'uno del Giudice sportivo nazionale e l'altro del Tribunale Federale in funzione di giudice cautelare. Quindi si potrebbe giungere alla paradossale situazione che l'incolpato di un determinato illecito sia giudicato diversamente e simultaneamente per il medesimo fatto, seppur per scopi differenti (merito e cautelare), da due organi differenti della medesima Giustizia sportiva. Tale singolare evenienza, non trova analogie nella giustizia processual-penalistica alla quale sembra ispirarsi la normativa sportiva, e desta non poche perplessità sulle conseguenze pratiche e giuridiche cui presterebbe il fianco.

Deve infine ritenersi che non sussistano più gli estremi dell'urgenza nel decidere in quanto, a seguito del suddetto provvedimento del Tribunale, il cavaliere incolpato ha già avuto la possibilità di gareggiare domenica 15 settembre 2019 facendo così venir meno anche i motivi dell'inibitoria richiesta del Procuratore, finalizzata a escluderlo dalla successiva manifestazione sportiva.

Alla luce di quanto sopra esposto e ritenuto che nel caso di specie il Giudice Sportivo Nazionale non possa emettere una decisione in riferimento ai comportamenti di cui all'art. 27 lett. d) ed e) Reg. di Giustizia

PQM

Il Giudice Sportivo Nazionale dichiara irricevibile/inammissibile l'istanza e dispone l'invio del presente provvedimento alla Procura Federale per le ulteriori determinazioni.

MANDA

Alla Segreteria Federale per la comunicazione

- al tesserato Luca Innocenzi;
- al Procuratore Federale;
- al Consigliere Nazionale Ernesto Fontetrosciani.

Roma, 23 settembre 2019

F.to Il Giudice Sportivo Nazionale

